

Anno 2021

 Determinazione n. **3**

OGGETTO: **Determinazione di Avvio “Procedura Negoziata” ai sensi dell’articolo 36, comma 2, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, numero 50, mediante “Richiesta di Offerta” sul “Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA)” n. 2724958, finalizzata all’affidamento della fornitura di materiale informatico, suddivisa in 2 lotti funzionali, destinata al funzionamento degli uffici allo svolgimento delle attività dei progetti di ricerca attivi presso l’INAF OAS di Bologna. (Lotto 1 CIG: 8588105870; Lotto 2 CIG: 8588127A97)**

IL DIRETTORE

- VISTO** il Decreto Legislativo 23 luglio 1999, numero 296, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, del 26 agosto 1999, numero 200, che, tra l’altro, istituisce l’**“Istituto Nazionale di Astrofisica”** come **“...ente di ricerca non strumentale ad ordinamento speciale, con sede in Roma e strutture operative distribuite sul territorio [...], nel quale confluiscono gli osservatori astronomici e astrofisici”**;
- VISTO** il Decreto Legislativo 4 giugno 2003, numero 138, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, del 19 giugno 2003, numero 140, che disciplina il **“Riordino dell’Istituto Nazionale di Astrofisica”**;
- VISTA** la Legge del 27 settembre 2007, numero 165, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, del 10 ottobre 2007, numero 238, che definisce i principi e i criteri direttivi della **“Delega al Governo in materia di riordino degli Enti di Ricerca”** e, in particolare, l’articolo 1;
- VISTO** il Decreto Legislativo 31 dicembre 2009, numero 213, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, del 1° febbraio 2010, numero 25, che disciplina il **“Riordino degli Enti di Ricerca in attuazione dell’articolo 1 della Legge 27 settembre 2007, numero 165”**;
- VISTA** la Legge 7 agosto 2015, numero 124, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale del 13 agosto 2015 numero 187, con la quale sono state conferite **“Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”** e, in particolare,



l'articolo 13, recante norme in materia di "**Semplificazione delle attività degli enti pubblici di ricerca**";

- VISTO** il Decreto Legislativo 25 novembre 2016, numero 218, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale del 25 novembre 2016, numero 276, che disciplina la "**Semplificazione delle attività degli enti pubblici di ricerca ai sensi dell'articolo 13 della Legge 7 agosto 2015, numero 124**";
- VISTA** la Legge 7 agosto 1990, numero 241, e successive modificazioni ed integrazioni, che contiene "**Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi**";
- VISTO** lo "**Statuto**" dell'**"Istituto Nazionale di Astrofisica"**, approvato dal Consiglio di Amministrazione con deliberazione del 25 maggio 2018, numero 42, emanato con Decreto Presidenziale del 15 febbraio 2018, numero 14, ed entrato in vigore il 24 settembre 2018 e, in particolare, l'articolo 18, comma 5, il quale stabilisce che il Direttore di Struttura "*coordina ... le attività amministrative della Struttura secondo le direttive del Direttore Generale*";
- VISTO** il "**Disciplinare di Organizzazione e Funzionamento dell'Istituto Nazionale di Astrofisica**", approvato dal Consiglio di Amministrazione con deliberazione del 21 giugno 2012, numero 44, e modificato dal medesimo Organo con deliberazioni del 19 dicembre 2013, numero 84, del 19 febbraio 2014, numero 7 del 16 dicembre 2015, numero 28, e del 19 ottobre 2016, numero 107, ed in particolare l'articolo 17, comma 1, il quale stabilisce che i Direttori di Struttura "*...coordinano le attività amministrative della Struttura secondo gli atti di indirizzo emanati dal Direttore Generale*";
- VISTO** il "**Regolamento sull'amministrazione, sulla contabilità e sull'attività contrattuale dell'Istituto Nazionale di Astrofisica**", approvato dal Consiglio di Amministrazione con deliberazione del 2 dicembre 2004 numero 3 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, del 23 dicembre 2004 numero 300, integrato con Deliberazione 8 gennaio 2005, "Integrazione al regolamento sull'amministrazione, sulla contabilità e sull'attività contrattuale" n. 100/05, pubblicato in GU Serie Generale n. 31 del 07-02-2006;
- VISTO** il Decreto Legge 6 luglio 2011, numero 98, contenente "**Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria**", convertito, con modificazioni, dalla Legge 15 luglio 2011, numero 111, ed, in particolare, l'articolo 11 che disciplina gli "**Interventi per la razionalizzazione dei processi di approvvigionamento di beni e servizi della Pubblica Amministrazione**", e che dispone tra l'altro che, qualora "*...non si ricorra alle convenzioni di cui all'articolo 1, comma 449, della Legge 27 dicembre 2006, numero 296, gli atti e i contratti posti in essere in*



violazione delle disposizioni sui parametri contenute nell'articolo 26, comma 3, della Legge 23 dicembre 1999, numero 488 sono nulli e costituiscono illecito disciplinare e determinano responsabilità erariale”;

VISTO

il Decreto Legge 7 maggio 2012, numero 52, contenente “**Disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica**”, convertito con modificazioni dalla Legge 6 luglio 2012, numero 97, ed in particolare l'articolo 7 che ha modificato l'articolo 1, commi 449 e 450, della Legge del 27 dicembre 2006, numero 296, prevedendo, tra l'altro, che:

➤ *“nel rispetto del sistema delle convenzioni di cui agli articoli 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni, e 58 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, tutte le amministrazioni statali centrali e periferiche, ivi compresi gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado, le istituzioni educative e le istituzioni universitarie, nonché gli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale pubblici e le agenzie fiscali di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono tenute ad approvvigionarsi utilizzando le Convenzioni-Quadro. Le restanti amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, nonché le autorità indipendenti, possono ricorrere alle convenzioni di cui al presente comma e al comma 456 del presente articolo, ovvero ne utilizzano i parametri di prezzo-qualità come limiti massimi per la stipulazione dei contratti...”;*

➤ *“le amministrazioni statali centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie, nonché gli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale pubblici e le agenzie fiscali di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 1.000 euro e al di sotto della soglia di rilievo comunitario, sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione di cui all'articolo 328, comma 1, del regolamento di cui al d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207”;*

➤ *“fermi restando gli obblighi e le facoltà previsti al comma 449 del presente articolo, le altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché le autorità indipendenti, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 1.000 euro e di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo articolo 328 ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure”;*

VISTO

il Decreto Legge 6 luglio 2012, numero 95, contenente “**Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini**”, convertito con modificazioni dalla Legge 7 agosto 2012, numero 135, ed, in particolare l'articolo 1, il quale ribadisce che:



- *“i contratti stipulati in violazione dell'articolo 26, comma 3, della Legge 23 dicembre 1999, numero 488 ed i contratti stipulati in violazione degli obblighi di approvvigionarsi attraverso gli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip S.p.A. sono nulli, costituiscono illecito disciplinare e sono causa di responsabilità amministrativa”;*
- *“ai fini della determinazione del danno erariale si tiene anche conto della differenza tra il prezzo, ove indicato, dei detti strumenti di acquisto e quello indicato nel contratto”;*
- *“non sono comunque nulli i contratti stipulati tramite altra centrale di committenza a condizioni economiche più favorevoli”;*

- VISTO** il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, numero 50, con il quale è stata data piena attuazione alle Direttive della Unione Europea numeri 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE ed è stato adottato il nuovo **“Codice degli Appalti Pubblici e dei Contratti di Concessione”**;
- VISTO** il Decreto Legislativo 19 aprile 2017, numero 56, con il quale sono state emanate alcune **“Disposizioni integrative e correttive del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, numero 50;**
- VISTO** in particolare l'articolo 1 del Decreto Legislativo 19 aprile 2017, numero 56, che ha modificato la **“rubrica”** del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, numero 50, in **“Codice dei Contratti Pubblici”**, in luogo di **“Codice degli Appalti Pubblici e dei Contratti di Concessione”**;
- VISTO** l'articolo 32, comma 2, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, numero 50, **“Codice dei Contratti Pubblici”**, e successive modificazioni e integrazioni, il quale dispone che **“prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte”**;
- VISTO** l'articolo 36, comma 2, lettera a), del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, numero 50, **“Codice dei Contratti Pubblici”**, e successive modificazioni e integrazioni, il quale stabilisce che **“le stazioni appaltanti procedono agli affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici”**;
- VISTO** l'articolo 36, comma 2, lettera b), del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, numero 50, **“Codice dei Contratti Pubblici”**, e successive modificazioni e integrazioni, il quale stabilisce che **“le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture “per affidamenti di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 150.000 euro per i lavori, o alle soglie di cui all'articolo 35 per le forniture e i servizi, mediante procedura negoziata previa consultazione, ove**

esistenti, di almeno dieci operatori economici per i lavori, e, per i servizi e le forniture di almeno cinque operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti.”;

- VISTO** l'articolo 37, comma 1, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, numero 50, **“Codice dei Contratti Pubblici”**, e successive modificazioni e integrazioni, il quale stabilisce che: *“le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza e dai soggetti aggregatori”*;
- VISTO** l'articolo 1, comma 120, della Legge 30 dicembre 2018, numero 145, **“Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019 - 2021”** il quale ha modificato l'articolo 1, comma 450, della legge 27 dicembre 2006, numero 296;
- VISTO** il Decreto Legge 18 aprile 2019, numero 32, convertito in Legge n. 55 del 14 giugno 2019 e pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 17 giugno 2019, recante disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici;
- VISTA** la **Legge del 19 dicembre 2019, n. 157** *“Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, recante disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili”*;
- VISTA** la **Legge del 27 dicembre 2019, n. 160** *“Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022”*;
- VISTA** la **Legge 11 settembre 2020, n. 120** *“Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitali» (Decreto Semplificazioni)”, in particolare l'art. 1. “Procedure per l'incentivazione degli investimenti pubblici durante il periodo emergenziale in relazione all'aggiudicazione dei contratti pubblici sotto soglia”, comma 4 che prevede che “Per le modalità di affidamento di cui al presente articolo la stazione appaltante non richiede le garanzie provvisorie di cui all'articolo 93 del decreto legislativo n. 50 del 2016, salvo che, in considerazione della tipologia e specificità della singola procedura, ricorrano particolari esigenze che ne giustifichino la richiesta, che la stazione appaltante indica nell'avviso di indizione della gara o in altro atto equivalente.*



Nel caso in cui sia richiesta la garanzia provvisoria, il relativo ammontare è dimezzato rispetto a quello previsto dal medesimo articolo 93;

- VISTO** il Decreto di nomina n. 14/2020 del Presidente dello *"Istituto Nazionale di Astrofisica"* del 30 dicembre 2020, con il quale il Dottore **Andrea COMASTRI** è stato individuato quale Direttore dell'*"Osservatorio di Astrofisica e Scienza dello Spazio di Bologna"*;
- VISTA** la Determina del Direttore Generale dello *"Istituto Nazionale di Astrofisica"* del 30 dicembre 2020, numero 188, ad oggetto *"conferimento degli incarichi di Direzione di alcune "Strutture di Ricerca" dello "Istituto Nazionale di Astrofisica"*", con il quale il Dottore **Andrea COMASTRI** è stato designato quale Direttore dell'*"Osservatorio di Astrofisica e Scienza dello Spazio di Bologna"*, a decorrere dal 1° gennaio 2021 e per la durata di un triennio, in conformità a quanto disposto dall'articolo 14, comma 3, lettera g), dello Statuto dello *"Istituto Nazionale di Astrofisica"*;
- VISTE** le *"Richieste di acquisizione di beni o servizi"* presentate dal personale scientifico della struttura e dagli uffici, raccolte, nel corso del mese di dicembre 2020, dal sig. **Roberto DI LUCA**, in qualità di dipendente incaricato, dell'*"Osservatorio di Astrofisica e Scienza dello Spazio di Bologna"*, in relazione alla fornitura di materiale informatico per il funzionamento degli uffici e per lo svolgimento delle attività dei progetti di ricerca attivi presso la struttura;
- RAVVISATA** la necessità di razionalizzare la spesa procedendo all'acquisizione dei beni informatici oggetto delle richieste menzionate, aggregando le esigenze in due lotti, tenuto conto della destinazione funzionale e delle caratteristiche tecniche dei prodotti interessati come di seguito riportati:
- LOTTO 1: Fornitura materiale informatico, base di gara: € 21.673,00 (ventunomilaseicentosettantatre,00), **CIG: 8588105870**;
 - LOTTO 2: Fornitura materiale Apple, base di gara: € 21.974,00 (ventunomilanovecentosettantaquattro,00) **CIG: 8588127A97**;
- VISTO** il *Decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76* recante "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale" (c.d. Decreto Semplificazioni), convertito in **Legge 11 settembre 2020, n. 120**, che ha introdotto deroghe all'art. 36 co. 2 e all'art. 157 comma 2, del D.lgs n. 50 del 2016 disponendo che si applicano le procedure di affidamento di cui ai commi 2, 3 e 4, del medesimo *D.L.*, qualora la determina a contrarre o altro atto di avvio del procedimento equivalente sia adottato entro il 31 dicembre 2021, ed in particolare il comma 2 dell'art. 1 che prevede *"Fermo quanto previsto dagli articoli 37 e 38 del decreto legislativo n. 50 del 2016, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento delle"*



attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture, nonché dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa l'attività di progettazione, di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 secondo le seguenti modalità:

a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro e per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 75.000 euro...";

RITENUTO

che il valore complessivo della fornitura in argomento possa essere fissato complessivamente in € **43.647,00 (quarantatremilaseicentoquarantasette,00)** al netto dell'Imposta sul Valore Aggiunto, all'aliquota vigente, in considerazione dei costi presunti delle attrezzature informatiche richieste, come riportato nelle già citate *"richieste di acquisizione beni o servizi"*;

ATTESO

che, ai sensi dell'articolo 11 del Decreto Legge 6 luglio 2011, numero 98, convertito, con modificazioni, dalla Legge 15 luglio 2011, numero 111, e dell'articolo 1 del Decreto Legge 6 luglio 2012, numero 95, convertito con modificazioni dalla Legge 7 agosto 2012, numero 135, ad oggi non sono attive Convenzioni stipulate da operatori economici con la ***"Concessionaria dei Servizi Informativi Pubblici Società per Azioni (CONSIP)"***, per l'affidamento di una fornitura uguale o analoga per caratteristiche tecniche a quella innanzi specificata;

CONSIDERATO

invece che, ai sensi dell'articolo 7 del Decreto Legge 7 maggio 2012, numero 52, convertito, con modificazioni, dalla Legge del 6 luglio 2012, numero 94, alla data di oggi, per l'affidamento della fornitura in argomento è possibile ricorrere al ***"Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA)"***, in quanto essa è contemplata nel bando di abilitazione allo stesso ***"Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA)"***, denominato ***"Fornitura di beni alle pubbliche amministrazioni"***, nel settore merceologico ***"Informatica, Elettronica, Telecomunicazioni e Macchine per Ufficio"***;

CONSIDERATO

altresì che, ai sensi dell'articolo 7 del Decreto Legge 7 maggio 2012, numero 52, convertito, con modificazioni, dalla Legge del 6 luglio 2012, numero 94, alla data di oggi, il ***"Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA)"*** prevede la funzionalità denominata ***"Richiesta di Offerta"***, che può essere utilizzata quale ***"strumento di negoziazione"***, per procedere agli affidamenti ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lettera a) e b), del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, numero 50, ***"Codice dei Contratti Pubblici"***, e successive modificazioni e integrazioni;

RITENUTO

opportuno procedere alla selezione della migliore offerta per la fornitura in argomento mediante negoziazione, inviando una ***"Richiesta di Offerta"***,

tramite il “**Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA)**”, ai Fornitori selezionati automaticamente dal sistema a seguito dell’esecuzione dell’opzione sorteggio, presente sul MEPA, impostando come parametri per l’inclusione la presenza nell’area merceologica, Informatica, Elettronica, Telecomunicazioni e Macchine per Ufficio Sede e la sede di affari nel comune di Bologna, in ossequio ai principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità dei contratti pubblici;

RITENUTO altresì opportuno suddividere la fornitura in due lotti funzionali, individuati dal sig. Roberto DI LUCA, in ragione della destinazione funzionale e delle caratteristiche tecniche dei prodotti interessati, allo scopo di garantire un’ampia partecipazione alla procedura, anche alle piccole e medie imprese;

VISTA la Delibera del Consiglio di Amministrazione del 30 dicembre 2020, numero 103, con la quale è stato approvato il Bilancio Annuale di Previsione dell’“Istituto Nazionale di Astrofisica” relativo all’Esercizio Finanziario 2021;

ACCERTATA la disponibilità finanziaria sui pertinenti capitoli di spesa;

DETERMINA

Articolo 1. Per le motivazioni esposte in premessa, di avviare una *Procedura Negoziata*, ai sensi dell’art. 36, comma 2, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, numero 50, e successive modificazioni e integrazioni, tramite il “**Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA)**”, con lo strumento della “**Richiesta di offerta**”, n. 2724958 al fine di affidare la **fornitura di materiale informatico destinato al funzionamento degli uffici e alle attività dei progetti di ricerca attivi presso l’“Osservatorio di Astrofisica e Scienza dello Spazio di Bologna”**, suddivisa nei seguenti lotti funzionali:

- LOTTO 1: **Fornitura materiale informatico**, base di gara: € 21.673,00 (ventunomilaseicentotrentatré,00), CIG 8588105870;
- LOTTO 2: **Fornitura materiale Apple**, base di gara: € 21.974,00 (ventunomilanovecentotrentaquattro,00) CIG 8588127A97;

Articolo 2. Di individuare il “**Responsabile Unico del Procedimento**” per la fornitura descritta nell’articolo 1 della presente Determinazione, ai sensi dell’articolo 31 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, numero 50, e successive modificazioni e integrazioni, nel Dottore **Antonio SEMOLA**, in qualità di funzionario amministrativo di V livello dell’“**Osservatorio di Astrofisica e Scienza dello Spazio di Bologna**”.

Articolo 3. Di nominare il sig. **Roberto DI LUCA** “*Direttore dell’esecuzione*” della fornitura oggetto della presente Determinazione, ai sensi dell’articolo 101 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, numero 50, e successive modificazioni e integrazioni.

Articolo 4. Di stabilire l’importo complessivo a base di gara di € **43.647,00 (quarantatremilaseicentoquarantasette,00) al netto dell’Imposta sul Valore Aggiunto, all’aliquota vigente**, ripartito tra i 2 lotti funzionali come specificato all’art. 1.

Articolo 5. Di stabilire che l’aggiudicazione della procedura avverrà per ogni singolo lotto con il criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 4, lettera c), del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, numero 50, e successive modificazioni e integrazioni.

Articolo 6. Di garantire la copertura finanziaria dell’importo complessivo lordo della fornitura in argomento con i fondi presenti sul Centro di Responsabilità 1.13 “**OAS Bologna**, sui relativi “*Obiettivo Funzione*”, così come riportato nelle summenzionate “*Richieste di acquisizione di beni o servizi*”, sui pertinenti capitoli di spesa del Bilancio Annuale di Previsione dell’“**Istituto Nazionale di Astrofisica**” per l’Esercizio Finanziario 2021.

Bologna, 7/1/2021

Il Direttore
Dott. Andrea Comastri



